REGOLAMENTO (CEE) N. 1460/70 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1970
che estende l'applicazione della categoria di qualità supplementare alle uve da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 158/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo all'applicazione delle norme di qualità agli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2516/69 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il regolamento n. 211/66/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1966 [3], ha aggiunto alla norma comune di qualità una categoria di qualità supplementare per le uve da tavola ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 158/66/CEE, le categorie di qualità supplementari possono essere applicate soltanto se i prodotti corrispondenti sono necessari per coprire il fabbisogno del consumo ; che tale necessità si manifesta attualmente per le uve da tavola ; che, date le forti fluttuazioni della produzione da una campagna all'altra, è opportuno limitare la durata d'applicazione della categoria di qualità supplementare ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1017/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che estende l'applicazione delle categorie di qualità supplementari a taluni prodotti frutticoli [4], è completato dalla menzione seguente :

« Uve da tavola : sino al 30 aprile 1971 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

---

(1) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3282/66.
(2) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 14.
(3) GU n. 233 del 20. 12. 1966, pag. 3939/66.
(4) GU n. L 118 del 1°. 6. 1970, pag. 11.